



**DELIBERA N. 146/24/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) PER  
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTE le note del 30 aprile 2024 (prot.lli n. 0120736 e n. 010935) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Casaletto Spartano (SA), a seguito della segnalazione in data 22 aprile 2024 a firma dei consiglieri di minoranza dell'Ente, Rag. Scannelli Giacomo e Arch. Curcio Guido, in quanto, nel corso dello svolgimento della campagna per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024, *“in data 20 aprile 2024, veniva pubblicato sulla pagina Facebook “Comune di Casaletto Spartano” ed affisso in tutti gli spazi pubblici di affissione del territorio comunale, un manifesto avente ad oggetto “Pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Comune la relazione di fine mandato anni 2019-2024”, contenente non tanto l’informazione in oggetto, quanto un elenco dei risultati che l’attuale amministrazione ritiene di aver raggiunto nel quinquennio rispetto al programma elettorale presentato”, recante “in primo piano e ben visibile, lo stemma del Comune di Casaletto Spartano”, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 23 aprile 2024 le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge n. 28 del 2000;*

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 26 aprile 2024, con le quali il Sindaco del Comune di Casaletto Spartano, Avv. Concetta Amato, con riferimento alla pubblicazione del manifesto avente ad oggetto la relazione di fine mandato anni 2019 – 2024 sulla pagina *facebook* istituzionale e la sua affissione negli spazi del territorio comunale, ha rappresentato quanto segue:

1) *l’avviso era ed è finalisticamente orientato ad evidenziare e a rendere edotta la comunità locale della pubblicazione, nelle forme e nei tempi normativamente prescritti, della Relazione di fine mandato, relativa agli anni 2019-2024 [portandola a conoscenza] dell’avvenuto perfezionamento di questa forma di rendicontazione sociale, con la quale evidenziare, in modo diretto ed essenziale, l’attività svolta e le risorse impiegate durante il mandato amministrativo conclusosi [e fornendo] un resoconto di tipo sostanziale, con indicazione, in estrema sintesi, dell’attività svolta [e] un dato di conoscenza asciutto, lineare e di immediata percezione [così come fatto dalla] Amministrazione, nel corso del quinquennio, [avendo] già dato notizia di alcune informazioni contenute nell’avviso oggetto della [...] istruttoria;*

2) *la pubblicazione del Comune di Casaletto Spartano, avutasi, come anzidetto, in data 20/04/2024, è avvenuta nel 50° giorno antecedente alla data delle votazioni, sicché, si ritiene che la condotta assunta sia legittima [atteso che, come si evince dall’articolo 9 e dalle FAQ pubblicate sul sito dell’Autorità] il termine iniziale del divieto di comunicazione istituzionale coincide con la data di convocazione dei comizi elettorali che varia a seconda*



*della natura del singolo procedimento elettorale. Nel caso delle elezioni politiche l'inizio della campagna elettorale coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali. Nel caso delle elezioni amministrative, invece, deve farsi riferimento al quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Per le consultazioni referendarie, la data di convocazione dei comizi elettorali viene fatta coincidere con la data di indizione del referendum;*

3) *ad ogni buon conto, ove l'Autorità ravvedesse la violazione di quanto normativamente prescritto, [l']Ente provvederà senza indugio alla rimozione della pubblicazione in oggetto in tutte le forme in cui essa è avvenuta, al fine di "ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, è stato ulteriormente precisato negli orientamenti dell'Autorità (citate FAQ) che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire - come nel caso di specie - dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee, a cui fanno seguito le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali, per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti"*

*amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE quindi delle attività di comunicazione segnalate, nonché dell'intera documentazione istruttoria, ed in particolare del *post* pubblicato in data 20 aprile 2024 nel profilo *facebook* istituzionale del Comune di Casaletto Spartano Alghero (<https://www.facebook.com/casalettospartanocomune/>), dal titolo *“Pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Comune la relazione di fine mandato anni 2019-2024”*, il quale reca il logo dell'Ente e la descrizione delle attività realizzate in materia di contenziosi pregressi, lavori ed opere pubbliche, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, informatizzazione; tale documento risulta, altresì, riprodotto in un manifesto affisso *“negli spazi di pubblica affissione del territorio comunale”*, così come documentato nella segnalazione e confermato dal Sindaco di Casaletto Spartano nelle memorie dell'Ente;

RILEVATO che tali attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di Casaletto Spartano attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, e precisamente il profilo *facebook* e gli spazi di pubblica affissione dell'Ente;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Casaletto Spartano attraverso la pubblicazione del *post* relativo al rendiconto quinquennale di fine mandato sul profilo *facebook* istituzionale e l'affissione del manifesto che lo contiene - ancora disponibili - appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora

la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'impersonalità, in quanto la pubblicazione del *post* sul profilo facebook e l'affissione del manifesto contengono il logo del Comune di Casaleto Spartano e dichiarazioni del seguente tenore: *“Durante questi cinque anni sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi prefissati nel programma elettorale affrontando e risolvendo, tra l'altro, una serie di problematiche ereditate dagli anni precedenti”*, attraverso un' *“oculata gestione delle risorse [che] ha consentito a questa Amministrazione di realizzare gli obiettivi del programma di mandato garantendo, al contempo, una sana gestione finanziaria [...] e l'ottenimento di risultati in termini di avanzo libero di bilancio senza precedenti”*, dettagliato in cifre, né tantomeno l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, in quanto le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato integralmente disponibile sul sito istituzionale del Comune ai sensi del Decreto Legislativo n. 149/2011 (art. 4), mentre nel documento in questione viene fornita una sintesi con enfasi e per fini chiaramente propagandistici;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza del *post* e del manifesto oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del *post* e del manifesto oggetto di segnalazione, realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Casaleto Spartano di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione del *post* pubblicato in data 20 aprile 2024 sul profilo istituzionale facebook dell'Ente e l'affissione del manifesto entrambi dal titolo *“Pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Comune la relazione di fine mandato anni 2019-2024”*, nonché di pubblicare sul sito web, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e

per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della pubblicazione di detto *post* e dell'affissione del manifesto relativi alla relazione di fine mandato anni 2019-2024, a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Casaleto Spartano (SA) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba